



COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

P.zza San Marco, 1 36052 ENEGO (VI) - Cod. Fisc./Part. IVA: 00460560246 - Tel. 0424/490131-490319 Fax. 0424/490517 - E-Mail: comune@comune.eneGO.vi.it

STAZIONE DI SOGGIORNO ESTIVO ED INVERNALE

Trasmesso tramite posta elettronica

EneGO, 11 dicembre 2015

**Al Sindaco
ai Componenti il Consiglio Comunale.
Al Revisore dei conti
All'Organo di valutazione dei risultati dei dipendenti
ai Responsabili dei Servizi del Comune di EneGO
agli Uffici del Comune di EneGO**

**e p.c.
alla Prefettura di Vicenza**

**Oggetto : Invio referto sui controlli successivi ai sensi del D.L. 174/2012 e sulla
applicazione del piano di prevenzione di cui alla Legge n. 190/2012**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e dell'art. 5 del vigente regolamento comunale sui controlli, il referto sui controlli successivi relativo all'anno 2015.

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2014.

Distintamente

**Il segretario comunale
dr. giuseppe gianpiero schiavone**



COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

P.zza San Marco, 1 36052 ENEGO (VI) - Cod. Fisc./Part. IVA: 00460560246 - Tel. 0424/490131-490319 Fax. 0424/490517 - E-Mail: comune@comune.enego.vi.it

COMUNE DI ENEGO (Provincia di VICENZA)	
Prot. n. 7805	
Cat.	Cl. Fasc.
☒ SINDACO	10 DIC. 2015
☐ GIUNTA	☐ COMMERCIO
☐ CONSIGLIO	☐ S.U.A.P.
☐ SEGRETERIA	☐ EDILIZIA PRIVATA
☐ RAGIONERIA	☐ SERVIZI SOCIALI
☐ TRIBUTI	☐ POLIZIA LOCALE
	☐ LAVORI PUBBLICI

STAZIONE DI SOGGIORNO ESTIVO ED INVERNALE

REFERTO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 10.10.2012, N. 174

E

PIANO DI PREVENZIONE LEGGE N. 190/2012 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 31.01.2014.

2015

Il Decreto Legge 10.10.2012, N. 174 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, ha modificato il sistema dei controlli interni in materia di enti locali definendone le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi
2. controllo di gestione
3. controllo strategico
4. controllo sugli equilibri finanziari
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato
6. controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti.

Prima degli organi regionali previste nella Carta Costituzionale repubblicana il controllo sugli atti degli enti locali avveniva (sulla legittimità e sul merito) tramite la Prefettura con la Giunta provinciale amministrativa .

La Giunta provinciale amministrativa , istituita con la legge 30 dicembre 1888 n. 5865, era costituita:

- dal prefetto, che la presiedeva;
- da due consiglieri di prefettura designati all'inizio di ogni anno dal prefetto;
- dall'intendente di finanza;
- da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio provinciale
- dal ragioniere capo della prefettura

La Giunta provinciale amministrativa aveva funzioni che comprendevano:

- il controllo di legittimità e di merito (la cosiddetta "tutela") sugli atti della provincia, dei comuni, dei loro consorzi e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
- le funzioni di giudice amministrativo per ricorsi contro provvedimenti amministrativi di tali enti nonché per il contenzioso elettorale relativo ai loro organi.

Le funzioni di giudice amministrativo vennero dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 9-20 aprile 1968. Ora queste funzioni spettano al *tribunale amministrativo regionale* (TAR).

Quanto alle funzioni di controllo sugli enti locali queste erano state demandate, in applicazione della Costituzione repubblicana, dalla "legge Scelba" 10.02.1953, n. 62, ai Comitati regionali di controllo (CORECO), di nomina regionale.

Successivamente, dopo un primo momento in cui, con la Legge "Bassanini" n. 127/1997 il controllo venne limitato ad alcuni atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, l'art. 9 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 fece venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali da parte del Coreco.

Il Testo Unico delle leggi sulle autonomie e locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con l'art. 147 era già intervenuto nella materia dei controlli stabilendo che "Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Il Governo dunque con il DECRETO LEGGE 10.10.2012, N. 174 ha ritenuto di intervenire sul sistema dei controlli interni negli enti locali individuando le seguenti tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi

2. controllo di gestione

3. controllo strategico

4. controllo sugli equilibri finanziari

5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato

6. controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti)

e lo ha fatto graduando la tipologia in base alle dimensioni dell'ente.

Un quadro completo del recente intervento dello Stato e della Regione Veneto nel campo dei controlli si ottiene confrontando il citato D.L. 174/2012 con le seguenti leggi:

Legge 6-11-2012 n. 190 sulla prevenzione nella P.A.

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 sulla prevenzione nella P.A.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sulle incompatibilità per gli incarichi nella P.A.

D. P.R. 16 Aprile 2013, n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il citato D.L. 174/2012 ha previsto che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Ha previsto inoltre che "in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la

condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione"

La Prefettura di Vicenza - U.T.G. con circolare del prot. n. 844 del 08.01.2013 aveva segnalato ai Comuni l'obbligo di procedere alla approvazione del regolamento sui controlli interni nei termini previsti dal D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213;

I controlli interni di cui ai precedenti punti n. 3, 5 e 6 coinvolgono in fase di prima applicazione i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, dal 2014 i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e **dal 2015 i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;**

Questo Comune (dimensione demografica: n. 1717 abitanti al 31.12.2014) ha disciplinato puntualmente un sistema dei controlli di cui ai precedenti punti n. **1-2-4;**

Il Consiglio Comunale di Enego con provvedimento n. 3 del 14.03.2013 aveva approvato il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n. 8 articoli e lo aveva trasmesso alla Prefettura di Vicenza e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 3, comma 2 D.L. n. 174/2012.

In base all'art. 3 del D.L. 174/2012 "il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."

Con apposita circolare si è provveduto a richiamare l'attenzione dei Responsabili del Servizio sulla nuova normativa in tema di pareri (art. 49) e sul tema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, preventivi e successivi (art. 147 bis) .

In considerazione della necessità di tenere indenni gli amministratori da ogni contestazione in merito alla assenza degli strumenti e delle metodologie di controllo (che comportano la per gli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione), sono stati attivati i controlli successivi .

L'art. 1 comma 8 della Legge 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che l'organo di indirizzo politico(nei comuni il Consiglio Comunale) , su proposta del responsabile della prevenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale

di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

L'art. 1 del decreto legge 18.10.2012, n. 179 convertito avva differito, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio al 31 marzo 2013.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione, del Comune di Enego è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Regione Veneto ed alla Prefettura di Vicenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali è il segretario comunale. I dirigenti sono le Posizioni organizzative P.O. responsabili del servizio in possesso del decreto sindacale di nomina.

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) con deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 e che tale Piano contiene le linee guida per la approvazione o l'aggiornamento del Piano comunale;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 30 dicembre 2013 era stato approvato ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013, per il triennio 2014-2016, su proposta del responsabile della prevenzione, il Programma triennale della trasparenza, disponendo la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune di tutte le informazioni previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con le modalità di pubblicazione rispettose della struttura indicata nell'allegato al citato D.Lgs. n.33/2013;

Con la stessa deliberazione si era deciso altresì:

- di incaricare il Responsabile dell'Ufficio preposto per la organizzazione del sito web istituzionale sulla base delle linee guida di cui all'allegato al citato D.Lgs. 33/2013 e per l'inserimento delle informazioni di competenze di ciascun Ufficio o Responsabile del Servizio
- di demandare ai Responsabili del Servizio il compito di fornire tempestivamente all'Ufficio preposto le informazioni ed i provvedimenti di propria competenza la cui pubblicazione è prevista dal D.Lgs. 33/2013 e che avrebbero potuto essere oggetto di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 33/2013.

L'aggiornamento annuale 2015 del Piano è stato approvato, su indicazione dell'ANAC, con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2015 decidendo:

1) di far proprie le premesse e di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012, n.190 e l'aggiornamento del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) che si allega sotto la lettera "B" a formare parte ed integrate delle presente deliberazione con la previsione:

- a) avvio programma di introduzione informatizzazione del flusso dei dati per alimentare la sezione Amministrazione Trasparente
- b) avvio programma assunzioni a tempo determinato mediante procedure selettive pubbliche

2) di confermare il Programma triennale della trasparenza approvato con deliberazioni di Giunta Comunale deliberazioni di Giunta Comunale n. 121 del 30.12.2013 dando atto che nel sito informatico di questo Comune vanno pubblicate tutte le informazioni

previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 e che le modalità di pubblicazione devono rispettare la struttura indicata nell'allegato al citato D.Lgs. n.33/2013.

Con delibera di G.C. n. 14 del 6.2.2015 è stato avviato il procedimento per la realizzazione mediante selezione pubblica di una graduatoria di candidati per eventuali assunzioni da parte di questo comune nella categoria Istruttore Amministrativo C ai sensi del CCNL Autonomie locali dando atto che la graduatoria in base a quanto stabilito nel protocollo di intesa siglato con i comuni avrebbe potuto essere utilizzata anche da questi enti ; il procedimento si è concluso con la approvazione di una graduatoria di candidati alla assunzioni a tempo determinato.

Non risulta da un verifica del sito Amministrazione Trasparente che si sia dato esecuzione a quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 30.12.2013 almeno per le novità introdotte dal D.lgs. 33/2013.

CONTROLLI SUCCESSIVI

D.L. 174/2012

Nel corso del 2015 il Segretario comunale ha redatto n. 4 verbali di controllo successivo sulle determinazioni () con le seguenti risultanze :

VERBALE N. 1/2015 di controllo successivo prot.n.461 del 27.01.2015 redatto avendo acquisito la nota in data 02.01.2015 prot. 25 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le 51 determinazioni poste in pubblicazione (periodo 06.11. 2014 - 13.01. 2015) .

"In via preliminare il sottoscritto segretario (in servizio presso il Comune di Enego dal 06.08.2013) fa presente che sono stati sottoposti a verifica successiva di legittimità solo i provvedimenti che risultano adottati dopo il 06.08.2013 (non quindi la determinazione n. 68 RG del 15.05.2012 relativa ad un incarico all'arch. Enrico Vescovi di Asiago per la redazione del certificato di collaudo statico dei lavori di ampliamento della Malga 3° Lotto Valmaron e la determinazione n.128 RG del 23.07.2012 relativa alla liquidazione della parcella professionale per un incarico svolto dall'arch. Enrico Vescovi di Asiago per la redazione del certificato di collaudo statico dei lavori di ampliamento della Malga 3° Lotto Valmaron) .

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti e facendo riferimento alle funzioni di responsabile della prevenzione nella PA di cui alla Legge n. 190 / 2012 "

COMUNICA

Per quanto riguarda le altre n.51 determinazioni avviate al controllo successivo non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sui provvedimenti esaminati ."

VERBALE N. 2/2015 di controllo successivo prot.n. 3614 , redatto avendo acquisito la nota in data 23.04.2015 prot. 2266 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le n. 49 determinazioni poste in pubblicazione (periodo 05.12.2014 - 21.04.2015) . L'esame dei provvedimenti si è svolto con riferimento alle determinazioni adottate dopo il 06.08.2013 . Nessun rilievo

VERBALE N. 3/2015 di controllo successivo prot.n. 5315 in data 02.09.2015 , redatto avendo acquisito la nota in data 21.07.2015 prot. 4504 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le 110 determinazioni adottate e poste in pubblicazione. L'esame dei provvedimenti si è svolto con riferimento alle determinazioni adottate dopo il 06.08.2013 .Nessun rilievo

VERBALE N. 4/20145 di controllo successivo prot.n. 6829 , redatto avendo acquisito la nota in data 15.10.2015 prot. 6440 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le n. 73 determinazioni adottate e poste in pubblicazione. L'esame dei provvedimenti si è svolto con riferimento alle determinazioni adottate dopo il 06.08.2013 .

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti e facendo riferimento alle funzioni di responsabile della prevenzione nella PA di cui alla Legge n. 190 / 2012

COMUNICA

Che per quanto riguarda le determinazioni avviate al controllo successivo non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sui provvedimenti esaminati .

Determinazioni di acquisti di beni e servizi : art. 328 DPR 207/2010 obbligo di rivolgersi al MEPA per tutte le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia.

Si riporta in estratto il parere n. 92/2013 della Corte dei conti Regione Lombardia in merito

....gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici; quindi l'art. 328 Reg. comprende anche gli acquisti in economia.

La possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. contr. Pubbl. al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessari; pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente, da un lato, dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.

In questa prospettiva, l'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione precedente. Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, inficierà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le connesse responsabilità.

Quanto al secondo quesito, si evidenzia che il D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012) prevede delle sanzioni e delle responsabilità testuali in conseguenza della violazione delle norme menzionate: ai sensi dell'art. 1 del ridetto Decreto, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un'ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.

FORMAZIONE PERSONALE

Legge n. 190/2012

l'articolo 4 del Piano di prevenzione ex L. 190/2012 vigente nel del comune di Enego prevede " La Giunta Comunale adotta il piano annuale di formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione indicando le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sui temi della legalità e dell'etica in collaborazione con la Regione Veneto (art. 8 comma 2 ° L.R. 48/2012) e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o della SSPAL Scuola superiore delle Autonomie locali .

La individuazione dei docenti deve essere effettuata preferibilmente con personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione individua ogni anno a rotazione i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate e che hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione .

.Il Responsabile della prevenzione verifica preliminarmente il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio e stabilisce le metodologie formative: le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione; effettua un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti."

Dato atto che il Responsabile della prevenzione ha fatto presente l'opportunità di procedere con una attività formativa di " base " che abbia ad oggetto una breve disamina del Libro I Titolo II del Codice Penale e quindi una analisi del Libro II Titolo II Capo I del Codice Penale con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla stessa Legge n. 190/2012 estendendola negli anni successivi al Titolo II Capo II del Codice Penale e a Titolo III Capo III del Codice Penale ;

Con lettera in data 16.10.2015 trasmessa mediante posta elettronica il responsabile della prevenzione ha comunicato la opportunità di consentire al personale interessato del comune di Enego di fruire, senza spese per il Comune ente locale, del programma di formazione approvato dalla Giunta del Comune di Cassola e che sarebbe stato tenuto dall'avv. Rosario Tuccio dell'Ordine degli avvocati di Bassano del Grappa nei mesi di ottobre e novembre: "dopo l'attività formativa di " base svolta nel 2014, per il corrente anno 2015 si continuerà con un programma avente ad oggetto l'analisi più approfondita di alcuni articoli del Libro II Titolo II Capo I del Codice Penale con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla stessa Legge n. 190/2012 e una disamina del procedimento penale affidando la formazione del personale comunale ad un avvocato penalista in modo da consentire la analisi dei vari istituti con taglio dottrinale e pratico con riferimenti alla giurisprudenza formatasi nell'applicazione di quella parte del codice che verte sui delitti contro la P.A."

La formazione è stata assicurata con conferenze tenute dal professionista sopra citato nella sala consiliare di Cassola nelle giornate del 28 ottobre ; 04- 11 – 18 novembre ; 04

dicembre alle quali hanno aderito il rag. Daniela Dalla Costa Responsabile dell'area Istituzionale – sociale il dott. De Bortoli Responsabile dell'area servizi di vigilanza e demografici e come uditor la sig.ra Lara Caregnato stagista presso il Comune di Eneo.

Il presente referto è trasmesso, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e dell'art. 5 del vigente regolamento comunale sui controlli ai responsabili dei servizi , nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed ai componenti il Consiglio Comunale.

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31 gennaio 2014.

Il segretario generale – responsabile prevenzione Legge 190.2012
dr. giuseppe gianpiero schiavone

Giuseppe Gianpiero Schiavone

